

**Circolare del Ministero Interno, n. 1 MI.SA (92) 1 del 7 gennaio 1992.  
Deroga in via generale alla norma di cui al punto 2.2. della circolare n. 68 del 25  
novembre 1969 e condizioni alle quali la concessione si intende subordinata.**

Con la lettera-circolare n. 22864/4134 del 16 dicembre 1988 sono state indicate le misure di sicurezza alternative ritenute necessarie, in via di massima, per accogliere le richieste di deroga al punto 2.2 della circolare n. 68 del 25 novembre 1969 e successive modificazioni, in attesa del definitivo aggiornamento delle norme, e che dovevano essere esplicitamente indicate nello istruire le istanze medesime ai sensi dell'art. 21 del D-P-R- 577/82.

Poiché tali misure sono in linea con i principi informativi della nuova normativa in avanzata fase di elaborazione, il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella seduta del 19 luglio 1989 nel riconfermare il carattere di necessità ne ha riconosciuto anche il carattere di sufficienza per l'accoglimento della deroga.

In tale situazione, essendo divenuta la concessione della deroga da parte degli organi centrali puro atto formale, a al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravii di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che ove risultino rispettate integralmente le condizioni riportate nell'allegato alla lettera-circolare richiamata, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco possono procedere direttamente all'approvazione dell'impianto, intendendosi accolta in via generale la deroga al punto 2.2 della circolare n. 68 del 25 novembre 1969.